

## **Diritti umani, fenomeno migratorio e protezione internazionale**

**Nota a Cass. Civ. Ord. n. 11312 del 26 aprile 2019**

**di Avv. Laura Galli**

### Concetto di diritti umani

I diritti umani sono i diritti individuali che si riferiscono alla persona umana in modo diretto. Essi possono classificarsi in diritti individuali, ovvero, diritti cc.dd. *personali*, quali il diritto alla vita, alla libertà, alla dignità, alla uguaglianza di fronte alla legge; diritti *sociali*, diritto alla nazionalità, diritti *politici*, libertà di espressione, di opinione e di associazione. Accanto ai diritti individuali, vi sono i diritti umani collettivi che si riferiscono alla persona in quanto appartenente a un gruppo: ovvero il diritto a non essere discriminati per caratteristiche etniche, culturali e razziali, nonché politiche.

Differente dai diritti umani è il diritto umanitario che, invece, tutela i diritti umani dei prigionieri e delle persone civili in caso di conflitti armati.

### Fonti normative di diritto internazionale

Il primo atto normativo a consacrare il concetto di diritti umani e la loro tutela è la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'AG. delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Essa, tuttavia, non riveste natura vincolante, quindi non prevede forme di garanzia per i diritti individuali anche se contiene una raccomandazione dei principi in essa contenuti e si rivolge a ogni individuo di qualsiasi Stato. In ogni caso, molte clausole sono divenute vincolanti poiché trasformate in diritto internazionale consuetudinario.

Successivi alla Dichiarazione sono i vari "Patti" sui diritti civili e politici, diritti economici sociali e culturali, la Convenzione per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio, la Convenzione per lo status di rifugiato (con obbligo di non respingimento), la Corte Internazionale di Giustizia, gli istituti dell'Onu (ILO) e Unesco che si prefigge la collaborazione tra i vari Stati per la tutela dei diritti umani. Tutti vincolanti e la cui applicazione è garantita dal Comitato dei diritti umani.

Nel 1950 viene adottata la Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), che enuclea una serie di norme per cui ogni Stato si deve impegnare ad assicurare i diritti fondamentali alle persone sottoposte alla sua giurisdizione e istituisce la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, con sede a Strasburgo, a cui ogni individuo o gruppo di persone si possono rivolgere in quanto vittime di violazione dei diritti dell'uomo da parte di uno Stato contraente.

In seguito all'adozione del Trattato di Lisbona (successivo a Maastricht e Amsterdam), viene riconosciuto valore vincolante pari a quello dei Trattati alla Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione Europea o Carta di Nizza (proclamata per la prima volta a Nizza nel 2000). Essa riconosce il diritto alla vita, all'integrità psicofisica, il divieto di tortura e della pena di morte. Contempla il diritto alla vita privata e familiare, libertà di pensiero e associazione, uguaglianza, parità tra uomo e donna, non discriminazione religiosa, razziale o culturale, protezione della salute, tutela dell'ambiente (art.37), per cui *“un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”*, cittadinanza (un cittadino di uno stato UE è anche cittadino europeo). Gli atti che violano i diritti fondamentali riconosciuti nella Carta possono essere annullati dalla Corte di Giustizia.

Altre fonti legislative sono: OSA (Organizzazione degli Stati americani) e l'UA (Unione Africana), la Convenzione Onu contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984) che prevede una giurisdizione universale e individua la responsabilità degli Stati nel prevenire e punire tali atti compiuti nella loro giurisdizione. Per tortura si intende qualsiasi sofferenza fisica o anche mentale provocata su una persona da un rappresentante dello Stato avente funzioni pubbliche per estorcere confessioni o informazioni. Non è giustificabile in alcun modo e in nessun modo ammessa. L'Italia l'ha introdotta, in virtù dell'art.4 della stessa convenzione che prevede che tutti gli Stati debbano inserire nel loro ordinamento il reato di tortura, tardivamente con l'introduzione dell'art.613 bis nel luglio 2017.

Gi effetti di tutte queste convenzioni e fonti normative sono stati quelli di portare a una graduale erosione del principio della c.d. *domestic jurisdiction*, ovvero la non ingerenza negli affari interni di uno Stato, consentendo, invece di denunciare i Paesi responsabili di violazioni di diritti fondamentali da parte di qualsiasi individuo.

### I soggetti

Organizzazioni internazionali. Si tratta di un'associazione di Stati creata mediante Trattati e dotata di un apparato permanente di organi allo scopo di perseguire la realizzazione di obiettivi di interesse comune mediante la cooperazione tra di essi. La crescente espansione dei settori di attività di varie organizzazioni internazionali fa sorgere la problematica di quali vincoli possano derivare per le organizzazioni da norme internazionali sia generali che convenzionali e in quale misura le norme internazionali sui diritti umani che vincolano gli Stati membri operino anche nei settori oggetto dell'attività delle organizzazioni alle quali essi partecipano. Per quanto riguarda la responsabilità, qualora l'organizzazione ponga in essere una violazione di una norma internazionale sulla tutela dei diritti umani dalla quale sia vincolata, l'illecito dovrà essere attribuito alla organizzazione stessa. Tuttavia, occorre verificare, attraverso un esame della prassi, se possa prospettarsi una

responsabilità concorrente o sussidiaria da parte degli Stati membri dell'organizzazione. In linea di principio, si può ritenere che qualora uno Stato membro di un'organizzazione violi un obbligo, di diritto internazionale convenzionale o generale, attinente alla protezione dei diritti umani, il comportamento illecito debba essere attribuito allo Stato anche quando esso abbia agito per eseguire un obbligo derivante dalla sua appartenenza all'organizzazione. Tale orientamento è stato accolto dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo, che ha ritenuto che gli Stati membri della Unione europea siano responsabili del comportamento dei propri organi in violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo anche quando essi agiscano in attuazione di norme internazionali o comunitarie.

Tra le organizzazioni internazionali più importanti, figurano: l'ONU che ha per scopo la cooperazione internazionale nel capo economico, sociale, culturale e umanitario, mantenendo pace e sicurezza internazionale e favorendo le relazioni amichevoli tra le nazioni nel rispetto dei principi di uguaglianza dei diritti. I suoi organi sono il Consiglio di Sicurezza e la Corte di Giustizia e altri istituti specializzati, come la FAO, l'ILO, l'UNESCO, l'ICAO, l'OMS, l'IMO, l'FMI e l'WTO; l'Unione Europea nata sulle ceneri della CEE con il Trattato di Maastricht. Accanto alle suddette organizzazioni governative, vi sono le cc.dd. organizzazioni internazionali non governative (OING), associazioni create da privati secondo le norme di diritto interno di uno Stato e volte a instaurare un legame transnazionale tra persone fisiche ed enti di nazionalità diversa (es. Greenpeace, Croce Rossa). Esse hanno uno status consultivo e di osservatore presso l'ONU.

### I fenomeni migratori

La storia dell'umanità è storia di migrazioni, di individui e di popoli in perenne ricerca di un territorio dove stabilirsi con la speranza di una vita migliore per il futuro. In realtà, il fenomeno migratorio è tutt'altro che storico ma è attualissimo.

Secondo una prima concezione, il fenomeno migratorio troverebbe la sua fonte nella c.d. globalizzazione, mentre secondo altra concezione, sarebbe frutto dell'eterna contrapposizione tra cristiani e mussulmani, i quali ultimi coglierebbero l'occasione per creare, con il loro esodo, difficoltà all'Europa, mutandone la natura sociale e culturale. In particolare, la questione della protezione dei confini dell'Area Schengen si è ulteriormente inasprita dopo l'attentato dell'11 settembre, diffondendo l'idea che immigrato clandestino sia uguale a criminale e rappresenti una minaccia per la sicurezza interna. Questione che rimane un punto di domanda per la prevenzione e repressione a causa delle difficoltà di cooperazione tra i vari Stati per le difformità delle normative interne relative agli strumenti sanzionatori.

Per arginare il fenomeno dell'immigrazione clandestina in mare, vi sono varie Convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione di Roma del 1989 sul terrorismo marittimo, il Protocollo di Palermo del 2000 su traffico illegale dei migranti in mare e la convenzione di Montego Bay del 1982 che hanno consentito il c.d. "potere di polizia marittima" riconosciuto alle navi da guerra (a cui sono assimilate le navi militari) in acque internazionali che si esplica mediante il c.d. diritto di inseguimento, diritto di visita, l'abbordaggio e l'ispezione. Ciò costituisce un'eccezione al principio della giurisdizione esclusiva di uno Stato per cui le navi che battono bandiera di questo Stato e si trovino nell'alto mare sono soggette alla giurisdizione di questo ultimo, senza interferenze da parte di Stati terzi (art. 87 e 92 Convenzione di Montego Bay). Il diritto di visita si svolge effettuando una visita a bordo della nave sospettata di atti di pirateria o di tratta di schiavi o ancora di essere priva di bandiera e può concludersi con un'ispezione più approfondita se i sospetti permangono. Durante l'espletamento del diritto di visita, vanno garantiti e tutelati i diritti e l'incolumità fisica dell'equipaggio e di chi vi si trova a bordo. Il diritto di inseguimento consente a una nave militare o da guerra autorizzata a farlo di inseguire una nave che si trovi nelle acque interne o arcipelagiche del proprio mare quando vi è il fondato sospetto che abbia violato norme o regole internazionali o norme fiscali, sanitarie e sull'immigrazione (idem per la zona contigua che non deve estendersi oltre le 24 miglia dalla linea di base). L'inseguimento deve cessare quando la nave inseguita entra nel mare territoriale di un altro Stato o nel proprio. La nave catturata può essere portata in porto per gli accertamenti del caso. Stesso vale a dirsi per le cc.dd. navi madri che si avvalgono di piccole imbarcazioni ad es. per trasportare immigrati clandestini sulla costa (c.d. presenza costruttiva). Nel mare territoriale, i poteri di polizia marittima sono più pregnanti ed esercitati in via esclusiva con interventi coattivi.

Il fenomeno dell'immigrazione clandestina viene per certi versi paragonato alla tratta degli schiavi poiché spesso gli immigrati vengono utilizzati dalle organizzazioni criminali o per sfruttamento sul lavoro. Numerose sono le fonti normative, ancorché non cogenti (e questo è un primo problema da affrontare) che riguardano l'immigrazione, a partire dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo del 1948 che enuncia i principi di libertà di circolazione per cui ogni individuo è libero di lasciare il proprio Paese e di farvi ritorno e il divieto di schiavitù; la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 che ripercorre gli stessi principi della Dichiarazione; la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato che introduce diritti e doveri per il rifugiato, ovvero il dovere di conformarsi alle legge e ai regolamenti del Paese ospitante e il diritto a non essere espulso o respinto (non *refoulement*) verso il proprio Paese o Paesi ove la sua vita o libertà sarebbero minacciate, salvo che lo stesso rifugiato non costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato ospitante, perché, ad es., già condannato per

crimini con sentenza passata in giudicato; la Carta di Nizza che vieta le cc.dd. espulsioni coattive e da ultimo il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo del 2008 che si propone il compito di adottare tra i vari Stati delle linee comuni per combattere l'immigrazione clandestina, controllare le frontiere e cercare dialogo con i Paesi fonte di immigrazione. Anche tra le fonti di diritto marittimo, troviamo la circolare IMO del 1998 che si focalizza, in particolare, sulla salvaguardia dei diritti degli immigrati per via marittima.

Pertanto, due sono le esigenze che si frappongono nella questione del fenomeno migratorio per mare: da una parte l'esigenza di controllo delle proprie frontiere e la sicurezza in mare; dall'altra l'esigenza umanitaria di tutelare i diritti individuali dei migranti. Un primo principio solennemente enunciato sia nella Convenzione di Ginevra del 1951, all'art.33, sia nella Carta di Nizza, è il c.d. divieto di respingimento, accennato sopra, per cui il migrante non può essere respinto o rinviato al Paese d'origine o a Paesi terzi che non assicurino la sua incolumità e libertà. Ciò trova un'eccezione in caso di pericolo rappresentato dal rifugiato per la sicurezza dello Stato ospitante. E, altresì, vietato il respingimento in blocco (collettivo) dei migranti, principio che è divenuto prassi internazionale consuetudinaria e per cui anche gli Stati non aderenti debbono adeguarsi. L'art.33 della Convenzione di Ginevra va poi raccordato con altre normative sul divieto di respingimento e l'obbligo di soccorso in mare. In primis, la Convenzione di Montego Bay che prescrive al comandante di nave di soccorrere i naufraghi in mare e di prestare assistenza alle navi in difficoltà, qualunque sia la zona di mare interessata; la Solas del 1974 sulla sicurezza della navigazione e sul prestare soccorso in mare e la Convenzione di Amburgo del 1979 ( SAR Search and Rescue) che impone di prestare soccorso in mare, indipendentemente dalla nazionalità o status della persona che ivi si trovi. Infine, le linee guida del Comitato Marittimo del 2004 che prescrivono il salvataggio in mare e la fornitura di un luogo sicuro, ove gli immigrati non siano più in pericolo. Si fa riferimento ai primi centri di soccorso e accoglienza che, tuttavia, si prestano alle critiche. E' noto, infatti, come la normativa vigente che disciplina gli interventi di soccorso, assistenza e prima accoglienza degli stranieri appaia carente e lacunosa e si presti a interpretazioni difformi e applicazioni discrezionali. In particolare, non risultano definiti i diritti dello straniero destinatario delle misure di assistenza nei cosiddetti centri di prima accoglienza. Numerosi rapporti hanno evidenziato come sovente gli stranieri vengano di fatto trattenuti presso gli attuali centri di prima accoglienza per periodi di tempo considerevolmente lunghi, variabili da alcuni giorni fino a settimane o mesi, senza che la normativa definisca con chiarezza e tassatività i diritti degli stranieri presenti e senza che tale situazione di effettiva limitazione della libertà personale sia sottoposta ad alcun controllo giurisdizionale. Va sottolineato che tale situazione, non conforme alla legislazione italiana in materia di provvedimenti limitativi della libertà e che potrebbe altresì configurarsi come una

violazione dell'art. 5 comma 1 della Convenzione Europea dei diritti Umani (CEDU), è stata oggetto delle vive preoccupazioni espresse dal Gruppo sulla detenzione arbitraria istituito in seno allo UN Human Rights Council, che ha altresì ricordato l'inadempienza del Governo italiano nel porre rimedio a una situazione da tempo evidenziata. Si evidenzia infine che la normativa vigente in materia di esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di respingimento disciplina l'utilizzo di apposite strutture presso le quali lo straniero possa essere trattenuto, tipizzando le ipotesi tassative nelle quali il trattenimento può avere luogo e prevedendo altresì una convalida della misura da parte dell'autorità giudiziaria, così come previsto persino dagli articoli 10 e 13 della Costituzione italiana. Anche la detenzione amministrativa che si vorrebbe realizzare nelle tendopoli che si stanno impiantando in zone militari di diverse parti d'Italia appare in contrasto con la disciplina nazionale e con il diritto comunitario, soprattutto dopo la scadenza del termine di attuazione, e dunque la definitiva entrata in vigore della Direttiva n.2008/115/CE che impone agli stati membri di limitare i casi di rimpatrio forzato e di detenzione amministrativa alle sole ipotesi nelle quali non sia stato possibile un rimpatrio volontario.

A prescindere dalla dicotomia tra sicurezza e esigenze umanitarie, laddove le seconde prevalgono sulle prime, le problematiche che debbono essere affrontate si riferiscono al rifiuto di accogliere i migranti da parte dello Stato più vicino a quello della nave battente bandiera che ha soccorso gli stessi e alla dimostrazione per il comandante della nave che ha soccorso di non essere implicato nel favoreggiamento all'immigrazione clandestina.

L'Italia ha stipulato vari accordi bilaterali con Libia, Tunisia, Algeria e Marocco finalizzati alla cooperazione per l'accoglienza dei migranti che possono rimanere nel territorio dello Stato e per la riammissione di quelli espulsi nel Paese d'origine. Nel nostro ordinamento, rimane reato l'immigrazione clandestina, in virtù dell'art.10 bis del dlgs. 286/1998, allorchè lo straniero si introduca illegalmente o permanga illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni dello stesso T.U.

Per quel che concerne il problema dell'equazione terrorismo – immigrazione clandestina, tale commistione non è un tema nuovo e ancora oggi suscita un intenso dibattito sull'esistenza o meno di tale legame.

#### Concetto di rifugiato e protezione internazionale

Secondo l'art.1A della Convenzione di Ginevra del 1951, relativa allo status dei rifugiati, rifugiato è colui *“che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva*

*residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.*

La protezione internazionale dei rifugiati rientra nei compiti principali dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e inizialmente essa veniva compresa nella c.d. protezione consolare e diplomatica, quale espressione del diritto internazionale che impone agli Stati di assicurare agli stranieri il rispetto dei diritti fondamentali concernenti la loro persona e i loro beni e attribuisce allo Stato il dovere di proteggere i suoi cittadini che si trovano all'estero. Oggi, la comunità internazionale si è dotata di altri strumenti, sia a carattere universale che regionale, volti a proteggere i rifugiati.

L'UNHCR collabora con i governi ospitanti per tutelare i diritti umani fondamentali dei rifugiati ed adotta tutte le misure necessarie al fine di fornire assistenza durante l'intero *iter* della protezione internazionale: dall'impedire che le persone siano rimpatriate in un Paese dove abbiano motivo di temere persecuzioni (*refoulement*), alla richiesta d'asilo, dall'ottenimento dello status di rifugiato, fino al raggiungimento di soluzioni durevoli (rimpatrio volontario, integrazione all'interno dei Paesi ospitanti o reinsediamento in un Paese terzo).

Ciò premesso, la protezione internazionale in Italia si snoda in tre distinte forme: lo status, appunto, di rifugiato, la protezione sussidiaria ex art 14 **D.Lgs 251/07** e la protezione umanitaria, disciplinata negli artt. 19, art 5 co. 6 **D.Lgs 286/98** e art 32 **legge 189/2002**.

Lo *status* di rifugiato è riconosciuto in presenza di atti di persecuzione per determinati motivi:

1) Atti di persecuzione, i quali devono alternativamente:

- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa;
- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona una violazione grave dei diritti umani fondamentali;

Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di:

- a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
- c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l'umanità;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

2) Motivi di persecuzione che devono essere riconducibili ai motivi di:

a) "razza";

b) "religione";

c) "nazionalità";

d) "particolare gruppo sociale";

e) "opinione politica".

La protezione sussidiaria è riconosciuta in presenza di danno grave ai danni della persona.

Sono considerati danni gravi:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La protezione per motivi umanitari è riconosciuta in caso di diniego dello status di protezione internazionale o di revoca o cessazione dello stesso, qualora ricorrono "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"; su richiesta del cittadino straniero, anche in assenza di una richiesta della Commissione, qualora ricorrano gravi motivi di carattere umanitario, come ribadito dalla sentenza del TAR Lazio dell'8 ottobre 2008 n. 8831 "*il Questore, prima di respingere la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è tenuto a svolgere la verifica sulla particolare situazione di fatto nella quale versa in richiedente, verificando l'insussistenza di elementi impeditivi all'espulsione o respingimento verso lo Stato di appartenenza.*"; in caso di riconoscimento della protezione temporanea ai sensi dell'art. 20 del TU, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea; allo straniero che non può essere espulso ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico; altri casi, come per programmi di protezione sociale in favore delle vittime di sfruttamento ex art. 18.

#### Riconoscimento, revoca e cessazione dello status

La decisione in merito alle procedure di revoca e cessazione degli status è attribuita alla Commissione nazionale con sede a Roma.

La cessazione dello status di rifugiato può essere disposta se lo straniero:



- 1) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
- 2) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata;
- 3) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza;
- 4) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;
- 5) non possa più rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;
- 6) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

Negli ultimi due casi, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

La revoca dello status di rifugiato può essere disposta, su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, è accertato che:

- 1) sussistono le condizioni per il diniego dello status sulla base dei presupposti o sulla base della pericolosità per la sicurezza dello Stato;
- 2) il riconoscimento dello status di rifugiato è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

La cessazione dello status di protezione sussidiaria può essere disposta se le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria.

Le mutate circostanze devono avere natura così significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia più esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

La revoca dello status di protezione sussidiaria può essere disposta se, successivamente al riconoscimento dello status, è accertato che:

- 1) sussistono le cause di esclusione ostative all'accesso alla procedura;
- 2) il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

La procedura per il riconoscimento, unica per tutte le forme, prevede una prima fase amministrativa ed una seconda di tipo giurisdizionale, nell' ipotesi in cui la prima si concludesse con una decisione negativa. La fase amministrativa è demandata agli uffici di frontiera e uffici sul territorio (Questure) per quanto riguarda l'accesso alla procedura e alle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, per quanto riguarda il colloquio e la decisione, nonché la Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, competente a decidere della revoca e cessazione della protezione.

La Questura avvia la procedura per la determinazione dello Stato competente, secondo il Regolamento Dublino, decide sulle misure di accoglienza o trattenimento e rilascia un attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente o, a seconda dei casi, un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile.

La richiesta è inammissibile, su decisione della Commissione, quando il richiedente sia già stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra o quando ha proposto una nuova domanda senza aver presentato nuovi elementi relativi al profilo personale o alla situazione sul paese di origine. In tal caso, si apre lo scenario della tutela giurisdizionale, laddove il richiedente asilo può fare ricorso avverso la decisione e chiedere che il tribunale territorialmente competente riesami il caso. La domanda può essere, inoltre, rigettata per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto sulle qualifiche, o quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Non può essere, in ogni caso, riconosciuto rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria chi rientra nelle seguenti categorie:

- 1) chi abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità;
- 2) chi abbia commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento e prima di esservi ammesso in qualità di rifugiato;
- 3) chi si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

#### L'Ordinanza n. 11312 del 26 aprile 2019

La vicenda sottoposta alla Suprema Corte trae origine dal ricorso presentato da un cittadino pakistano contro la decisione del Tribunale di Lecce che confermava il mancato accoglimento della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale locale. In sostanza, il ricorrente lamentava la violazione e/o falsa applicazione degli artt.5 del Dlgs.286/98 e 35 bis, comma 9 del Dlgs. 25/2008 per aver omesso il Giudice di prime cure la valutazione specifica e approfondita della richiesta di protezione sussidiaria e umanitaria se non in virtù di generiche

informazioni assunte sulla situazione interna del Paese di provenienza. La protezione era stata richiesta sulla base della presenza di condizioni di pericolo derivanti da gravi minacce alla vita o incolumità fisica per il conflitto bellico; situazioni che il giudice del merito, secondo la Corte, non aveva accertato, essendosi limitato a richiamare formule “generiche e stereotipate” con cenni alle fonti internazionali. L’art.8 comma 3 del Dlgs.25/2008 richiede, invece, al giudice un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri d’indagine e acquisizione documentale. Per tali motivi, il Supremo Collegio rinvia al Tribunale pugliese per un nuovo esame della vicenda.